
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) – Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) – Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) – Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) – Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) – Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) – Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) – Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) – Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Giusi IANNI (Magistrato) – Francesco LUPIA (Magistrato) – Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) – Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) – Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) – Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) – Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Irragionevole durata del processo: computo complessivo del termine

L'art. 2, comma 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89, secondo il quale il termine ragionevole di durata del processo è comunque rispettato se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni, costituisce norma di chiusura che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi, e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 6.11.2014, n. 23745

...omissis...

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 ottobre 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Ritenuto che la Corte d'appello di Roma, con decreto in data 5 dicembre 2013, ha respinto l'opposizione ai sensi dell'art. 5-ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, proposta da Lucia Siena avverso il decreto che aveva rigettato la sua domanda di equa riparazione per un processo in tema di indennizzo assicurativo svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli dal 10 maggio 2006 al 26 maggio 2011;

che, ad avviso del giudice a quo, l'art. 2, comma 2-ter, della legge n. 89 del 2001, nel prevedere che «si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni», si pone come norma di chiusura, e vale anche per i giudizi svoltisi in unico grado, sicché nessun indennizzo spetta per un processo durato in unico grado cinque anni;

che per la cassazione del decreto della Corte d'appello la Siena ha proposto ricorso, con atto notificato il 6 febbraio 2014, sulla base di un motivo;

che il Ministero ha resistito con controricorso.

Considerato che con il motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 89





del 2001, 6, par. 1, della CEDU, 47 della Carta dei diritti fondamentali, 111 e 117 Cost. e 6 del Trattato di Lisbona) la ricorrente ritiene che la norma dell'art. 2, comma 2-ter, si riferisca alla diversa ipotesi del processo svoltosi in tutti e tre i gradi di giudizio, mentre nel caso in cui il giudizio si è svolto in un unico grado lo standard sarebbe quello - desumibile anche da una interpretazione logico-sistematica e convenzionalmente e costituzionalmente orientata - di tre anni di giudizio, standard nella specie non rispettato;

che il motivo è fondato;

che l'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, introdotto dall'art. 55, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, prevede che «[s]i considera rispettato il termine ragionevole [...] se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità»;

che in questo senso la norma recepisce i parametri di durata fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ed applicati dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. I, 5 dicembre 2011, n. 25955; Sez. VI-1, 7 settembre 2012, n. 15041);

che alla previsione contenuta nel comma 2-bis fa seguito il comma 2-ter, ai sensi del quale «[s]i considera comunque ri-



spettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni»;

che quest'ultima disposizione va interpretata in continuità con il comma che la precede: essa - nel mantenere fermi i limiti di durata ragionevole fissati nel comma 2-bis - lungi dall'allungare a sei anni il periodo di definizione di un processo che si sia esaurito in un unico grado di giudizio, detta una norma di chiusura, introducendo (anche qui, in linea con i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale: Sez. I, 13 aprile 2006, n. 8717; Sez. I, 4 luglio 2011, n. 14534) una valutazione sintetica e complessiva del processo che si sia articolato in tre gradi di giudizio, consentendo così di escludere la configurabilità del superamento del termine di durata ragionevole tutte le volte in cui la durata dell'intero giudizio, nei suoi tre gradi, sia contenuta nel parametro complessivo di sei anni, e di trascurare, al contempo, il superamento registrato in un grado quando questo sia stato compensato da un iter più celere rispetto allo *standard* nel grado precedente o successivo;

che la diversa interpretazione offerta dai giudici del merito finisce con porsi in contrasto, oltre che con la lettera della disposizione nel suo complesso, con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;



che, cassato il decreto impugnato, la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Roma, che la deciderà in diversa composizione;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione. ROMA, 14.10.14

Il Consigliere estensore

Alberto Criventi

Il Presidente

Ferrari

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del

6 NOV. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Luca PASSINETTI

Luca Passinetti